

IL CONTRIBUTO ENPAV DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI

50°

I Ministeri del Lavoro e dell'Economia hanno approvato l'articolo 5 bis del Regolamento di attuazione dello Statuto Enpav.

Il 10 luglio scorso si è conclusa positivamente una vicenda iniziata nel 2005 e che ha richiesto un notevole impegno sia da parte degli uffici tecnici dell'Ente sia da parte degli organi istituzionali Enpav, che hanno approfondito la questione in più sedi (si pensi all'interrogazione parlamentare presentata dal presidente Enpav, On Gianni Mancuso e all'Organismo Consultivo appositamente costituito, coordinato dal presidente FNOVI, Dott. Gaetano Penocchio).

La fattispecie prevista "dall'accordo per l'attuazione della norma finale n. 6 dell'ACN del 23 marzo 2005 per la disciplina del rapporto dei medici specialisti interni e le altre professionalità", infatti, non trovava corrispondenza con quanto già regolamentato dalla normativa Enpav. Il primo obiettivo è stato, quindi, quello di elaborare una nuova disposizione regolamentare che disciplinasse il rapporto previdenziale di questa figura professionale garantendo, nel contempo, una equità di trattamento tra le diverse tipologie di professionisti veterinari.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in collaborazione con l'Organismo Consultivo "Veterinari Convenzionati", ha elaborato il testo dell'art. 5 bis del Regolamento di Attuazione allo Statuto Enpav, approvato dall'Assemblea Nazionale dei Delegati in data 9 giugno 2007. Questa norma è stata poi condivisa, integralmente, dai Ministeri del Lavoro e dell'Economia il 10 luglio 2008.

CONTRIBUZIONE DOVUTA IN RAPPORTO DI CONVENZIONE

(Art. 5 bis)

1. La contribuzione obbligatoria annua dei medici veterinari convenzionati è determinata applicando, al reddito convenzionato, l'aliquota percentuale stabilita dagli accordi collettivi nazionali tra Medici Veterinari ed Aziende ed Enti pubblici. A tal fine il reddito derivante da rapporto di convenzione è equiparato al reddito da libera professione.

2. Il versamento all'Enpav della suddetta contribuzione è a carico delle Amministrazioni committenti.

3. La contribuzione annua determinata a norma del primo comma è destinata alla copertura del contributo soggettivo di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del contributo integrativo minimo di cui all'art. 7, comma 3, e del contributo di indennità di maternità di cui all'art. 9, comma 1.

Qualora la contribuzione risultante dalla determinazione di cui al comma 1, sia inferiore a quella minima, ovvero l'Amministrazione non provveda, o non provveda per intero, al versamento della quota dovuta, resta a carico dell'iscritto il pagamento della restante quota minima di contribuzione.

4. L'eventuale maggiore contribuzione versata dalle Amministrazioni rispetto ai contributi citati nel precedente comma 3, è destinata al montante contributivo come disciplinato dall'art. 21, comma 4 bis.

5. La contribuzione relativa a compensi di annualità arretrate è imputata all'anno di effettivo versamento, indipendentemente dall'anno a cui si riferisce.

Le modalità ed i termini di versamento dei contributi da parte delle Amministrazioni saranno determinate con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

L'IMPEGNO DELL'ENTE

L'attenzione dell'Enpav su questa vicenda è stata alta sin dall'inizio. Infatti, ancor prima della recente approvazione dell'art.5 bis, gli uffici hanno avuto frequenti contatti con le Aziende Sanitarie Locali al fine di conoscere i nominativi dei veterinari convenzionati ai sensi dell'ACN 23 marzo 2005. Si ricorda, peraltro, che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nella seduta del 15

maggio scorso, aveva autorizzato la sospensione temporanea della riscossione dei contributi minimi 2008 nei confronti dei veterinari che, per espressa dichiarazione delle Amministrazioni datrici di lavoro, nel corso dell'anno 2008, avevano intrapreso un rapporto di lavoro convenzionato (cfr. 30giorni, maggio 2008, ndr).

I DATI SUI CONVENZIONATI

Questa attività di interscambio di informazioni con le Aziende Sanitarie ci ha consentito di avere un quadro della situazione, seppure riteniamo che non sia completo. Nello schema qui riportato sono indicate le Aziende Sanitarie Locali che, a seguito del recepimento dell'accordo, hanno comunicato all'Ente l'elenco nominativo dei veterinari interessati. Il numero dei convenzionati è riportato nell'ultima colonna della tabella. A questo punto spetterà agli uffici dell'Ente dare attuazione al nuovo articolo regolamentare, auspicando la fondamentale collaborazione delle Aziende datrici di lavoro. Il primo impegno sarà quello di fornire a tutte le Amministrazioni interessate ulteriori dettagli per una rapida applicazione della normativa all'insegna di una informazione chiara e trasparente per tutti i nostri contribuiti.

I VETERINARI DELL' ACN 23 MARZO 2005		
REGIONE	ASL	N.
BASILICATA	MATERA	5
	MONTALBANO JONICO	4
	Totale	9
CALABRIA	COSENZA	46
	CROTONE	24
	LOCRI	12
	REGGIO CALABRIA	27
	VIBO VALENTIA	19
Totale	128	
LAZIO	LATINA	43
	RIETI	8
	ROMA/B	1
	ROMA/C	9
	ROMA/D	24
	ROMA/E	2
	ROMA/F	14
	ROMA/G	10
Totale	111	
LIGURIA	LA SPEZIA	1
Totale	1	
SICILIA	PALERMO	55
Totale	55	
TOSCANA	GROSSETO	6
	PISA	4
Totale	10	
VALLE D'AOSTA	AOSTA	8
Totale	8	
VENETO	MIRANO/13	3
Totale	3	
Totale complessivo		325

Elaborazione del 14/07/2008